

legio II di Firenze in persona dell'onorevole Di Lenna. »

Chi approva queste conclusioni si alzi.

(Sono approvate).

Dichiaro quindi nulla l'elezione dell'onorevole Di Lenna, e dichiaro vacante un seggio nel collegio II di Firenze.

Verremo ora alla elezione dell'onorevole Razzaboni.

Ecco le conclusioni della Giunta.

“ La Giunta propone che, per incompatibilità, sia dichiarata nulla la elezione del collegio di Modena, in persona dell'onorevole Razzaboni. »

L'onorevole Bonasi ha facoltà di parlare.

Bonasi. Ho dubitato, per un momento, se a me, nuovo in questa Camera, convenisse di parlare, per la prima volta a favore di una causa già pregiudicata da due deliberazioni non remote, in senso contrario, di questa Assemblea; e la ragione del dubitare sorgeva in me non tanto dalla previsione del probabile insuccesso, quanto dal timore che sospettar si potesse che ad imprendere a parlare mi muovesse non già la convinzione profonda e sincera della giustizia della causa, ma bensì un sentimento di convenienza e di cortesia verso l'onorevole Razzaboni, eletto nello stesso collegio dal quale io pure ho avuto l'onore di ricevere il mandato; ciò che nell'opinione vostra torrebbe naturalmente valore agli argomenti che sto per addurre.

Breve, però, è stata la mia esitazione, perchè, ponderatamente esaminati i precedenti, è parso che, senza mancare di rispetto alla autorità della Camera e della onorevole Giunta delle elezioni, si potesse risollevar la questione, per risottoporla all'esame della Camera.

E a confortarmi in questo proposito ha contribuito il ricordo che la tesi per la quale io propendo, voglio dire la eleggibilità del Razzaboni, ebbe già, una prima volta, il voto favorevole unanime dalla Giunta delle elezioni; ed il suffragio della Camera, pure quasi unanime; che, una seconda volta, la Giunta, a voti pari, propose la convalidazione del Razzaboni. Come pure mi ha confortato il ricordo che la Camera, soltanto per una piccola differenza di voti, si dichiarò per la sua ineleggibilità; che tutte le volte poi che l'eleggibilità del Razzaboni è venuta in discussione, ha trovato sempre difensori non meno valorosi dei suoi oppugnatori; tanto che essa ebbe la singolare fortuna di essere virilmente sostenuta da due uomini insigni appar-

tenenti alle opposte parti della Camera, due uomini di tanta e si incontestata autorità da assicurarmi che non sarò tacciato di petulanza se io oso schierarmi dal loro lato contro il parere oggi manifestato dalla Giunta. Il primo fu il Varè, giureconsulto il cui valore non fu superato che dalla sua modestia; il secondo fu il Minghetti, grande ed eletto spirito che ancora aleggia tra noi.

Del resto in materie come queste, nelle quali il giudizio dipende in gran parte da apprezzamenti individuali, e diciamolo pure non sempre scevri da influenze di parte, i precedenti debbono vincolare sino ad un certo punto.

Ed io vi confesso, o signori che, per esempio, ho ammirato assai di più la Cassazione suprema di Parigi quando, dopo trent'anni di giurisprudenza costante in una questione di diritto, che è cosa ben più grave, ha avuto il coraggio di mutarla che se avesse persistito a sostenere una dottrina riconosciuta erronea.

Come la Camera ha potuto rilevare dalla relazione della Giunta, la questione nasce da questo; che il Razzaboni non è solo professore nella scuola d'applicazione degli ingegneri di Bologna, e direttore di gabinetto, le quali due qualità, anche per opinione espressa dalla stessa Giunta, nulla influiscono sulla sua eleggibilità, ma esso n'è anche il direttore con un assegno a questo titolo di lire 2000.

Ora si dice: quest'incarico cade appunto sotto la disposizione dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1877, epperò, come si esprime la Commissione, se il professore Razzaboni è dunque di fronte alla legge delle incompatibilità parlamentari, nella sua qualità di *direttore*, un funzionario *avente uno stipendio sul bilancio di una scuola sovvenuta dallo Stato*, la di lui ineleggibilità può dirsi tassativamente e con la maggiore possibile precisione stabilita dal citato articolo 1^o della legge su le incompatibilità.

Ma se l'assegno, che il Razzaboni percepisce come direttore della scuola di Bologna, pesasse effettivamente sul bilancio dello Stato, io certo non sarei sorto a contrastare la conclusione della Giunta imperocchè il disposto della legge non lascierebbe dubbi.

Ma qui appunto sta la questione; e se io non mi inganno mi pare che non si possa sostenere, che questo assegno grava sul bilancio dello Stato, senza sostenere che non ha più nessun valore il decreto reale 4 marzo 1877, che ha approvato l'organico della scuola, mentre non vi è nessuno,